

LOGO

## DISCIPLINARE DI GARA

REP. N. xx/2025. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI [●], COMPRESIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI [●] IVI INCLUSA LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPONENTE [*modificare considerata la Proposta*]

CIG: [●]

*Gara telematica sulla piattaforma .....*

**NB: IL PRESENTE DISCIPLINARE, REVISIONATO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL KIT GSE DEFINITIVO, ANDRA' IN OGNI CASO NECESSARIAMENTE RIVISTO/MODIFICATO/INTEGRATO SULLA BASE DELLA PROPOSTA APPROVATA E POSTA A BASE DI GARA AI SENSI DELL' ART. 193/7 E 8 DEL CODICE.**

## **PREMESSE – FONTI DI FINANZIAMENTO – DIRITTO DI PRELAZIONE – SOCIETA' DI SCOPO [adeguare]**

Visti:

-i commi 513 – 519 della legge 30.12.2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”,

-il Decreto del Ministro per gli affari europei, il PNNR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze del 9.4.2025 (di seguito “DM 9.4.2025”), recante disposizioni attuative della Misura Investimento 17 di cui alla Missione 7 REPowerEU del PNRR (di seguito “Misura”), rinvenibile sul sito del GSE al seguente link <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/efficientamento-edilizia-residenziale/documenti>;

in data xxx, xxx, quale Ente concedente qualificato ai sensi degli artt. 174/5 e 62/18 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) [adeguare in caso di Stazione Appaltante qualificata o Centrale di Committenza qualificata, considerando anche quanto previsto dall'art. 3/5 dell'All. II.4], ha pubblicato avviso, ai sensi dell'art. 193/16 D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”), avente ad oggetto “xxx” (di seguito “Avviso”), teso a sollecitare proposte di privati volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico - privato (di seguito “PPP”) di cui all'art. 175/1 del Codice e volti all'efficientamento energetico dei propri immobili e impianti **che possano usufruire del sostegno di cui alla Misura e xxx (es incentivi previsti dal Conto Termico) [eventuale]**, con prestazione di servizi energetici integrati nella forma di Contratto di rendimento energetico e di prestazione energetica (di seguito “EPC”).

L'Avviso, al par. xxx, ha rappresentato ai proponenti che il progetto non può contare su risorse poste a disposizione dall'Ente concedente a titolo di contributo: la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione degli investimenti proposti dovrà provenire esclusivamente da risorse reperite dalla parte privata, nonché dal sostegno finanziario derivante dal DM 9.4.2025 e dal canone per il servizio di prestazione energetica .. ..... [adeguare];

xxx con atto xxx del xxx ha individuato come maggiormente rispondente al pubblico interesse la proposta “xxx” presentata da xxx (di seguito, rispettivamente, “Proposta” e “Proponente”) unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito “PFTE - Proposta”) e agli altri suoi allegati.

La Proposta è stata assoggettata a verifica preliminare di ammissibilità avanti al GSE, con esito positivo xxx (cfr: Regole operative GSE M/I.17 – Misura per l'Efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica -ERP, , capitolo 7, rinvenibili sul sito del GSE al link <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/efficientamento-edilizia-residenziale/documenti>, di seguito “Regole operative”) [eventuale].

Ai sensi dell'art. 42/1 del Codice, il PFTE – Proposta, integrato ai sensi dell'art. 193/7 del Codice xxx [eventuale], è stato verificato da xxx [cfr artt. 34 e ss All. I.7] e validato dal RUP con atto prot. xxx del xxx.

In data xxx con atto del xxx la Proposta è stata approvata con la finalità di porla a base di gara ai sensi dell'art. 193/8 del Codice e, a valle, di far presentare all'Aggiudicatario istanza di sostegno finanziario di cui alla Misura di cui xxxx è soggetto beneficiario.

La Proposta persegue i seguenti obiettivi:

-realizzazione di interventi di efficientamento/riqualificazione energetica degli edifici ERP di proprietà di/gestiti da xxx, e relativi impianti, per complessivi euro ....., importo compreso nel range previsto dal DM Efficientamento Energetico – ERP (ai sensi dell'art. 1/1 lett. f “Progetto di investimento”: programma di investimenti

*finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro);*

- miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici / impianti non inferiore al 30%;

-xxxxx ...

Con decisione di contrarre di xxx in data xxx è stata autorizzata l'indizione di gara aperta ex art. 71 del Codice, da svolgere in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 193 e alle ulteriori disposizioni dello stesso Codice. La procedura verrà interamente svolta tramite piattaforma telematica accessibile all'indirizzo xxx (di seguito "Piattaforma"),

La durata massima del procedimento, ai sensi degli artt. 183/5 e 1 dell'All. I.3 del Codice, è di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ferme le ipotesi di proroga di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 1. Sussistono tuttavia, in ragione delle tempistiche di apertura degli sportelli di ammissione alla Misura (cfr Regole operative, capitolo 8), ragioni di urgenza che impongono il massimo contenimento dei tempi, là dove possibile.

La presente procedura è dunque tesa a sollecitare il confronto competitivo in relazione alla Proposta con la finalità di individuare, in conformità all'art. 193/11 del Codice e in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito "OEPV"), il soggetto che presenta la migliore offerta cui affidare, in PPP e mediante finanza di progetto, nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (di seguito "C.A.M.") contemplati nei documenti a base di gara, la prestazione dei servizi integrati oggetto di Proposta, con contratto EPC. Soggetto che in veste di aggiudicatario dovrà anche poter presentare domanda di accesso alla Misura.

di seguito i link per consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

E' riconosciuto al Proponente il diritto di prelazione di cui all'art. 193, co. 12, del Codice. Le spese per la predisposizione della Proposta, evincibili dal PFTE – Proposta, ammontano a € xxx, oltre accessori xxx. Esse sono comprese nella percentuale massima prevista dalla norma.

L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo, ai sensi dell'art. 194/1 del Codice, di costituire una società di scopo, con le caratteristiche stabilite dal medesimo articolo, cui si fa rinvio. Il valore minimo del capitale sociale di tale società è fissato in € xxxxxxxx (xxxxxxx/00).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, come previsto dall'art. 194/1.

Si richiamano:

- l'art. 194/3 del Codice là dove prevede, tra l'altro, che *"i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi dell'Affidatario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera;*

- gli artt. 4 e 6 del DM 9.4.2025 secondo i quali:

- il sostegno finanziario di cui alla Misura è riconosciuto alle ESCo incaricate della realizzazione degli investimenti agevolabili;
- i progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura;

Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, alla società di progetto dovrà obbligatoriamente far parte un socio ESCo, come definito all'art. 1/1 lett. e) del DM 9.4.2025. Detto socio sarà tenuto a partecipare alla società sino alla data di conclusione del contratto e potrà sottoscrivere la domanda di ammissione alla Misura e il contratto di finanziamento secondo quanto previsto dalle Regole operative.

Le prestazioni saranno svolte nel territorio xxx (codice NUTS: IT xxx).

Il Responsabile Unico del Progetto di partenariato (RUP), ai sensi degli artt. 175/5 e 15 del Codice, è xxx

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è xxx

Il presente disciplinare integra e costituisce parte integrante e sostanziale del bando pubblicato ai sensi degli artt. 84 e 182/11 del Codice in BDNCP in data xxx

CIG: xx

CPV: xx

**In caso di Proposte presentate per più lotti indicare i dati relativi a ciascun lotto e adeguare.**

**lotto 1 CIG ...**

lotto 2 CIG ...

## **1.PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE** *[adeguare, ove del caso]*

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176/2 del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "....." presenti all'indirizzo.....

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ".....", che costituisce parte integrante del presente disciplinare *[facoltativo]*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00]*.

### **1.2.DOTAZIONI TECNICHE** *[adeguare, ove del caso]*

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "xxx" succitato.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

*I.* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

*II.* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

*III.* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE** *[adeguare, se del caso]*

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Il requisito propedeutico alla registrazione alla Piattaforma e all'accesso ai servizi di e-Procurement di ..... è la registrazione (o, se già in possesso di credenziali, il solo accesso) a uno dei sistemi nazionali o regionali che forniscono un'identità digitale:

- SPID, Sistema pubblico di identità digitale.
- CIE: Carta d'Identità Elettronica Classificazione: dominio pubblico ....
- CNS o CRS: Carta nazionale o carta regionale dei servizi.
- IdPC: Identity Provider del Cittadino.

La scelta del sistema per l'autenticazione (credenziali SPID, Pin associato alla CNS o alla CIE, ID e Password) è a completa discrezionalità dell'utente che abbia ottenuto le relative chiavi d'accesso e non influenza l'operatività in Piattaforma. Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e a utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.....).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate si prega di contattare il Contact Center xxx scrivendo all'indirizzo e-mail xxx oppure telefonando al numero xxx

## **2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1.DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- ✓ Elenco degli immobili ERP di proprietà xxx interessati dagli interventi oggetto della presente procedura (di seguito "Elenco");

- ✓ la Proposta approvata, costituita dai seguenti documenti, che tengono conto di quanto suggerito dalle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica” predisposte del GSE per la Misura (di seguito “Linee Guida”):
  1. PFTE – Proposta, costituito da [*adeguare in considerazione dei documenti di Proposta, considerando che i contenuti del PFTE per la finanza di progetto sono definiti dall’art. 6-bis dell’All. 1.7 e che l’art. 193/7 del Codice prevede che il PFTE selezionato possa essere integrato ai sensi dell’art. 6 dell’All. 1.7 ai fini dell’approvazione*]:
    - *Relazione generale illustrativa*
    - *Relazione tecnica energetica specialistica e APE ante e previsionale post-intervento (artt. 6 e 6 bis)*
    - *Relazione di sostenibilità dell’opera – CAM*
    - *Elaborati grafici e tipologici*
    - *Computo metrico estimativo*
    - *Quadro economico di progetto*
    - *Capitolato speciale d’appalto (art. 14)*
    - *Piano di sicurezza e coordinamento e stima dei costi della sicurezza*
    - *Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti*
    - *Cronoprogramma*
    - *Capitolato informativo (eventuale cfr art. 43 D.lgs 36/2023, nonché par. 3.3. Modellazione informativa BIM Linee Guida per la redazione del PFTE del GSE)*
    - *Relazione specialistica sulla modellazione informativa (eventuale come sopra)*
  2. *Diagnosi energetica e annessi allegati*
  3. *Attestazione rispetto del DNSH*
  4. *Baseline energetica*
  5. *Piano – Economico – Finanziario – PEF [cfr art. 193/8 del Codice]*
  6. *Matrice dei rischi*
  7. *Progetto di gestione dei servizi*
  8. *Determinazione risparmi e canone*
  9. *Scheda programma di manutenzione*
  10. *Capitolato di gestione*
  11. *Schema di convenzione*
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara ed i relativi allegati (*adeguare, facendo riferimento anche alla documentazione predisposta dal GSE e allegata al disciplinare che potrà essere adottata con le eventuali correzioni/integrazioni ove necessarie*):
  1. schema di domanda di partecipazione;
  2. documento di gara unico europeo in formato elettronico (*eDGUE request .xml*);
  3. attestato di sopralluogo;
  4. autodichiarazione sul conflitto di interessi;
  5. autodichiarazione antimafia;
  6. autodichiarazione antiriciclaggio;
  7. autodichiarazione titolare effettivo;
  8. autodichiarazione misure restrittive Russia e Bielorussia;
  9. attestazione rispetto del DNSH, principi e impegni PNRR;
  10. modello “*Dichiarazione requisiti per la progettazione*”;
  11. modello “*Dichiarazione ausiliaria*”;
  12. il modello “*offerta economica*”;
  13. ....
- il patto d'integrità in materia di contratti pubblici, approvato ....;
- *eventuali ulteriori documenti e modelli*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente xxxx <https://xxxxxxx> e sulla Piattaforma al seguente link: xxx negli spazi all'uopo dedicati alla presente procedura. La documentazione fornita dall'Ente xxx al Proponente è accessibile xxxxx  
La documentazione di Proposta è accessibile xxxx

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante utilizzo della Piattaforma attraverso l'apposita sezione “.....” (previa registrazione alla Piattaforma stessa), entro e non oltre il giorno xx/xx/xx *[di norma 10 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte]*.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste verranno fornite entro il giorno xx/xx/xx *[cfr art. 86 del Codice: considerare un termine di almeno 6 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in caso di termine ridotto il termine è di 4 gg]*.

Le risposte saranno altresì pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma al seguente link: xxx e sul sito istituzionale xxx negli spazi dedicati alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO – DURATA - SUDDIVISIONE IN LOTTI – VALORE E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO *[adeguare in considerazione della Proposta approvata]*.

**3.1.** Il PPP in affidamento ha ad oggetto i servizi integrati di efficientamento energetico da prestare negli immobili e in relazione agli impianti di cui all'Elenco, con contratto EPC di cui all'art. 200 del Codice e nel rispetto dei CAM vigenti, come illustrato nella Proposta, nei relativi elaborati e nei documenti a base di gara. I servizi integrati, e non separabili, comprendono le seguenti prestazioni: progettazione esecutiva, realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia (edifici e relativi involucri), messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti; conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti esistenti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, i servizi energetici integrati descritti nella Proposta comprendono *[adeguare]*:

- ✓ progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da realizzare (includere messa in sicurezza, adeguamento normativo degli impianti a servizio dell'Edificio);
- ✓ reperimento risorse per l'investimento;

- ✓ esecuzione degli interventi, incluse forniture dei beni necessari alle riqualificazioni energetiche di impianti e involucro;
- ✓ conduzione, gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti in conformità ai CAM di cui in premessa e a quanto indicato nella Proposta,
- ✓ monitoraggio teso alla continua verifica delle prestazioni.

**3.2.** I dati essenziali del progetto di cui alla Proposta sono di seguito sintetizzati *[adeguare]*:

**FASE I:** progettazione esecutiva e servizi tecnici annessi, nonché realizzazione degli interventi di efficientamento energetico dell'involucro e/o degli impianti degli edifici: durata massima di xx mesi, di cui xxx per la progettazione e xxx per l'esecuzione.

La progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, demandata al Concessionario, comprende studi, rilievi e quanto necessario a sviluppare – secondo le norme del Codice e i CAM vigenti - quanto definito nel PFTE.

**NB:** I lavori possono iniziare dopo l'approvazione, da parte dell'Ente concedente, del progetto esecutivo previamente verificato ai sensi dell'art. 42/1 del Codice.

Si richiama l'attenzione sui termini stabiliti dal DM 9.4.2025 e dalle Regole operative, cui si fa rinvio (cfr in particolare capitolo 12, sezione B, Regole operative) *(valutare se inserire o meno)*.

**FASE II:** gestione a regime, con conduzione e manutenzione degli impianti riqualificati in conformità ai CAM EPC di cui al Decreto MASE 12.8.2024 (di seguito "CAM EPC").

La "Fase II" ha inizio alla conclusione della "FASE I" e quindi dal collaudo dei lavori effettuato in conformità al Codice. Detta fase potrà avere avvio dalla dichiarazione di fine lavori dei singoli sistemi edificio/impianto, previa autorizzazione dell'Ente concedente. Durante la "Fase II" il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti e alla loro manutenzione (ordinaria e straordinaria come), secondo quanto prescritto e riportato nei documenti a base di gara.

La durata della "Fase II" è pari a xx anni.

Ne deriva che la durata complessiva del rapporto (progettazione + esecuzione interventi + gestione) è di xxx anni, non prorogabile.

**NB:** la durata complessiva risulta stimata nei documenti di Proposta considerando il tempo di recupero degli investimenti iniziali e programmati durante l'esecuzione, relativamente ai lavori e servizi, con ritorno nel capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico, del sostegno finanziario conseguibile ai sensi del DM 9.4.2025 e ..... *[adeguare]*

**3.3.** La procedura, in coerenza con l'Avviso, è costituita da unico lotto avente ad oggetto gli immobili per cui è stata presentata la Proposta. La suddivisione in lotti è stata ritenuta non percorribile in quanto.....

*In caso di più Proposte relative a più lotti adeguare e inserire i dati relativi ai lotti replicando per ciascuno le info necessarie.*

### **3.4. VALORE E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO** *(adeguare)*

Sulla base di quanto stimato nei documenti di Proposta e, in particolare, nel piano economico finanziario, il valore dell'affidamento, costituito dalla sommatoria dei ricavi di gestione attesi per la durata del rapporto, in conformità all'art. 200 del Codice, è stimato in € xxxxxxxx (al netto dell'I.V.A.).

Risulta dagli stessi documenti di Proposta che il valore dell'investimento è stimato in complessivi lordi € .....e in complessivi € .....al netto degli accessori dovuti per legge (I.V.A., Inarcassa ecc.), di cui ..... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e .....per costi della manodopera per cui vale quanto previsto dall'art. 41/14 del Codice, come di seguito dettagliato.

#### **FASE 1**

**A.** Importo interventi di efficientamento energetico: € xxxx, di cui:

- a. € xxxxx per lavori;
- b. € xxxxxxxx per oneri della sicurezza;
- c. € xxxxxxxx per costi della manodopera;

Le voci di lavoro, aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, sono state individuate come segue: *[si rinvia alle Linee Guida]*

Lavorazioni	Categoria SOA	Importo lavori	Classifica minima	Qualificazione obbligatoria	Prevalente – P Scorporabile Subappaltabile
Totale					

**B.** Importo per i servizi tecnici relativi a progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ecc. : € xxxxxxxx. *[integrare/ adeguare secondo la Proposta, si rinvia alle Linee Guida]*

categoria opera	ID opera	Grado di complessità	Importo lavori	Compenso progettazione esecutiva	Compenso CSP	Compenso CSE	Compenso DL
Totale							

**FASE 2**

**C.** servizi di gestione e manutenzione degli impianti riqualificati in conformità ai CAM EPC della durata di anni xxx, ..... di cui xxx per oneri per la sicurezza e xxx per costi della manodopera.... Descritti come segue .....*[adeguare]*

.....		
.....		
.....		
.....		

\* importi al lordo della rivalutazione come determinati nel PEF – Proposta.

L'importo del canone per gli indicati servizi ...../anno....

L'importo complessivo della manodopera è stato stimato in € xxxxxxxx, in conformità a xxx e sulla base dei seguenti criteri xxx.

L'importo complessivo degli oneri di sicurezza è stato stimato in xxx, in conformità a xxx e sulla base dei seguenti criteri xxx

**NB:** Per l'art. 41/14, secondo periodo, del Codice *“I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità dell'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione”*. **[Eventuale, valutare se inserire la seguente frase]** In ragione di quanto evidenziato il costo della manodopera, pur indicato e quantificato, è stato ricompreso nel valore posto a base d'asta. L'art. 41/14, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica di congruità. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dall'Ente concedente adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi (cfr. § 8, *Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023; Parere MIMS n. 2154 del 19/07/2023; Delibera A.N.AC. n. 528 del 15 novembre 2023; Delibera A.N.AC. n. 174 del 10 aprile 2024, CdS, V, 5712/2025 con richiami giurisprudenziali*).

L'importo degli interventi di efficientamento è stato calcolato considerando l'elenco prezzi di Regione xxxxxxxxxxxxxxxx ed in conformità al Codice.

L'importo relativo ai servizi tecnici è stato calcolato ai sensi dell'All. I.13 al Codice *“Determinazione dei parametri per la progettazione”* e del DM 17.06.2016. Stante il ricorso ai metodi di cui all'art. 43 del Codice è stato applicato l'incremento percentuale previsto dall'art. 2/5, con le modalità ivi previste **[eventuale solo per il caso di BIM]**.

Per i predetti servizi, inoltre, non sussistono/sussistono oneri da interferenza xxxx ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Stante quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 11, co. 2 e 2 bis, del Codice:

- ✓ il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione risulta essere il CCNL xxxxxxxxxxxx, di cui al Codice alfanumerico xxxxxxxxxxxx (codice ATECO 2025 xxxx)
- ✓ il contratto collettivo applicabile alle prestazioni di cui al comma 2-bis (si tratta di xxxx), risulta essere il CCNL xxxxxxxxxxxx, di cui al Codice alfanumerico xxxxxxxxxxxx (codice ATECO 2025 xxx)

**NB:** vale in ogni caso quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del Codice, di seguito trascritti:

*3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.*

*4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.*

Per l'art. 15/8 del Codice *“Negli appalti di lavori pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori o Collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico – privato e ai soggetti a essi collegati”*. Gli indicati soggetti verranno dunque incaricati dal Concedente, fermo restando che i relativi oneri sono a carico dell'Affidatario.

I documenti di Proposta, in coerenza con l'Avviso, non considerano a copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla relativa realizzazione, contributi provenienti dal bilancio dell'Ente concedente.

L'affidatario dovrà presentare istanza al GSE secondo le modalità indicate nelle Regole operative per avere accesso ai fondi stanziati dal DM – 9.4.2025, nella misura ivi stabilita.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 del citato DM "I progetti di investimento sono presentati dalle ESCo al Soggetto attuatore della Misura tramite piattaforma informatica dallo stesso resa disponibile anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207". Pertanto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la domanda dovrà essere presentata dal componente del concorrente e dell'affidatario qualificato ESCo (in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, come previsto dall'art. 1/1 lett. e) del DM 9.4.2025.

**Revisione Prezzi:** Si rimanda a quanto specificato nei documenti di Proposta allegati nn. xxxxxxxxxx

**Riequilibrio economico-finanziario:** la revisione del piano economico finanziario nei soli casi e al ricorrere delle condizioni previsti dallo schema di convenzione a base di gara, in conformità all'art. 192 del Codice.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE** *In caso di suddivisione in lotti adeguare le prescrizioni, e se del caso, eventuali limitazioni dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Si rinvia, per il profilo di interesse, al disciplinare tipo predisposto da GSE (par. 4).*

Ai sensi dell'art. 193/10 del Codice possono presentare offerta i concorrenti, compreso il Proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente disciplinare.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'aggiudicatario della presente procedura dovrà poter presentare istanza al GSE per avere accesso ai fondi di cui alla Misura.

Ai fini della configurazione giuridica del concorrente occorre dunque considerare anche quanto previsto dal DM 9.4.2025 e dalle Regole operative in merito al fatto che possono conseguire il sostegno finanziario di cui alla Misura i progetti di investimento presentati e realizzati da ESCo aggiudicatario in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352. Dette ESCo sono legittimate a presentare istanza di ammissione al GSE e, a valle, a sottoscrivere l'atto concessione del contributo e l'atto d'obbligo di cui alla Misura (artt. 3, 4 e 1/1 lett. e) DM 9.4.2025).

Gli operatori economici di cui di cui all'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui al successivo art. 66, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito prescritti (incluse ESCo).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice.

Ai soggetti di cui all'art. 66 si applicano le disposizioni di cui allo stesso art. 66/2 del Codice e alla parte V dell'All. II.12, nonché per quanto applicabili quelle di cui all'art. 67.

Ai sensi dell'art. 67/4 del Codice i consorzi di cui agli articoli 65/2, lett. d), c) e d) e 66/1, lett. g) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Resta tuttavia inteso, per quanto sopra detto in merito all'aggiudicatario e agli adempimenti previsti dal DM 9.4.2025, che i citati consorzi di cui all'art. 65/2, lett. d), c) e d) devono possedere in proprio la certificazione UNI CEI 11352:2014.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65/2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67/7 del Codice è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro xxxx giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Stante quanto sopra precisato in merito agli adempimenti in capo all'aggiudicatario e alle prescrizioni di cui al DM 9.4.2025, ai sensi dell'art. 68/4 lett. b) del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei il ruolo di mandatario dovrà essere assunto da ESCo in possesso di certificazione UNI CEI 11352:2014 (la prescrizione deve essere osservata anche dai soggetti gruppo assimilati ai raggruppamenti, secondo le relative forme di aggregazione).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e dell'art. 66.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**I progettisti possono essere presenti nell'organico dell'esecutore o partecipare con le seguenti modalità:**

- a) I concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno essere in possesso di certificazione SOA per progettazione ed esecuzione in categoria e classifica adeguate a quanto indicato al par. 3.3.

In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, i concorrenti dovranno associare in raggruppamento temporaneo o indicare come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti.

I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal presente disciplinare, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

- 1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione.

Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria,

dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 18/11, dell'All. II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) Operatore economico con SOA di sola costruzione - costituzione di un raggruppamento per la progettazione.

Può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2b) la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 2b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'All. II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all'interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni).

3) Operatore economico con SOA di sola costruzione – incarico a soggetto esterno (indicato).

Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

3b) incarico a progettisti esterni raggruppati (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dall'alinea 3b) per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3a e 3b, ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del Modello di Domanda di Partecipazione (compilata per la propria parte di competenza) e del proprio DGUE.

**NB:** si rammenta che l'aggiudicatario dovrà in ogni caso costituire società di scopo in conformità a quanto previsto dall'art. 194 del Codice e con capitale come indicato al paragrafo “Premesse – Fonti di finanziamento – Società di scopo”, cui si fa rinvio anche per le precisazioni in merito al socio ESCo.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché gli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche FVOE 2.0). È fatta salva l'applicazione dell'art. 99, co 3-bis, del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67/3 del Codice per gli operatori di cui agli artt. 65/2 lett. b), c) e d) e 66/1 lett. g) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 dello stesso Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici, dalle consorziate che prestano i requisiti.

**NB:** anche i professionisti indicati o associati ai fini della progettazione e degli ulteriori servizi tecnici, facenti parte del gruppo di lavoro dedicato, e quelli di cui allo staff di progettazione, dovranno rendere (utilizzando il *e-DGUE request.xml*), a pena di esclusione, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice. La medesima dichiarazione dovrà, altresì, essere resa dalla figura del giovane professionista.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

*(in caso di protocollo di legalità)* La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

**Sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE 2.0 (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con fondi PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato di cui all'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'articolo 47/3, del d.l. n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1/2 dell'All. II.3 del Codice.

**6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA** *(NB i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, 103 del Codice nonché All. II. 12 andranno individuati sulla base di quanto si evince dalla Proposta e in applicazione del principio di proporzionalità. Non è stato richiamato l'art. 33 dell'All. II. 12 in quanto si è presunto che il contratto di EPC, pur atipico, sia assimilabile a concessione di servizi e non di lavori. NN.BB. in caso di suddivisione in lotti adeguare, replicando con indicazione dei requisiti richiesti per ciascun lotto)*

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0. È fatta salva l'applicazione dell'art. 99/3-bis, del Codice.

L'operatore economico:

- è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima;

- ai sensi dell'art. 35/5-bis del Codice, dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

**NB:** laddove, nella compilazione del e-DGUE *Response* dovesse presentarsi un campo a risposta obbligatoria non confacente al proprio assetto qualificatorio, si chiede di compilare con “non pertinente o altro”. Quanto precede, al solo fine di giungere con successo al quadro riepilogativo finale.

## **6.1. REQUISITI SPECIALI PER LE ESCo**

### **6.1.1. Requisiti di idoneità professionale**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dell'Ente concedente tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) essere ESCo (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. i), del D. Lgs. 115/2008, accreditata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 102/2014, come modificato dal D.lgs 73/2020, e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 12/05/2015, oppure nel caso di operatore economico residente in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento;

c) Certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352. Il possesso del requisito è dimostrato con certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352;

d) *[facoltativo]* essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico” ai sensi degli artt. 1/1, lett. o) del DPR n. 412/1993 e dell'art. 6, comma 8, del DPR n. 74/2013;

e) *[facoltativo]* personale addetto alla conduzione degli impianti termici, dell'abilitazione di cui all'art. 287 del D.lgs. 152/2006. A tal fine, occorre dichiarare di disporre della competenza richiesta all'interno della propria struttura interna, specificando altresì le qualificazioni professionali possedute dai componenti;

### **6.1.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

a) In ragione dell'impegno finanziario richiesto ai concorrenti conseguente alla durata pluriennale dell'affidamento, si richiede il possesso di un fatturato globale minimo, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di importo complessivo netto almeno pari a € ..... (IVA esclusa) *(valutare l'importo considerato quanto previsto dall'art. 100/11 del Codice. Il fatturato*

*non può superare il doppio del valore del servizio da eseguire, al netto dell'importo lavori e della progettazione. Nel caso in cui il valore sia eccessivamente alto si potrebbe ipotizzare un fatturato globale pari al 10% del valore dell'investimento. Occorre considerare quanto indicato nella Proposta e valutare in applicazione del principio di proporzionalità)*

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

*c) integrare con eventuali ulteriori requisiti ove previsti ..*

### **6.1.3. Requisiti di capacità tecnico – professionale**

a) aver eseguito con buon esito, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno xxx contratti analoghi (conclusi o in corso), come contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o contratti di Servizio Energia Plus, così come definiti dal D.lgs 115/2008, All. II, per un importo complessivo almeno corrispondente all'importo del servizio di cui alla Proposta a base di gara, ossia pari ad € **xxxxxxxx** *[cfr art. 100/11 secondo periodo del Codice]*

*ovvero in alternativa*

a) aver eseguito con buon esito, nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, almeno un affidamento (concluso o in corso), di contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, e/o contratti di Servizio Energia Plus, così come definiti dal D.lgs 115/2008, All. II, per un importo almeno corrispondente all'importo del servizio di cui alla Proposta a base di gara, ossia pari ad € **xxxxxxxx**

Il concorrente in sede di offerta dovrà rendere nel DGUE: *la descrizione della prestazione, la durata e l'importo dei servizi (IVA esclusa).*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **6.2. REQUISITI SPECIALI PER GLI ESECUTORI DEI LAVORI [artt. 100/3 e 103 del Codice]**

- a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100/4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come descritti nella Proposta e riportati nella tabella di cui al par. 3.4.
- b) *[obbligatorio in caso di lavori superiori a euro 20.658.000]*

Ai sensi dell'art. 2/6 dell'All. II.12 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, ossia pari ad almeno € \_\_\_\_\_ il

requisito è comprovato secondo quanto previsto all'art. 18/7 e 8 dello stesso All. II.2, ed è soggetto a verifica.

*[facoltativo in caso di lavori superiori a euro 20.658.000: possono essere richiesti requisiti ulteriori ai sensi dell'art. 103 del Codice]*

*a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; (in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando);*

*b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro.*

- c) I concorrenti che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e costruzione per le categorie e le classifiche richieste.
- d) Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non raggiungono attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'art. 66/1 del D.Lgs. 36/2023.

#### **6.2.1. Chiarimenti:**

- a) i requisiti di cui si tratta devono essere soddisfatti dal concorrente, in considerazione della forma di partecipazione prescelta, secondo gli artt. 30 ÷ 32, dell'All. II.12 al Codice;
- b) È possibile partecipare in pendenza di: (b.1) verifica triennale della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 17/1 dell'All. II.12 al Codice. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (nei termini indicati dalla disposizione) con la società organismo di attestazione per la verifica ex art. 17 dell'All. II.12 al Codice; (b.2) di rinnovo della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 16/5, secondo periodo, dell'All. II.12 al Codice. In tal caso è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Per l'ammissione è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA.

### **6.3 REQUISITI SPECIALI PER I PROGETTISTI**

#### **6.3.1. Requisiti di idoneità**

- a) i soggetti di cui all'art. 66/1 del Codice, sulla base della forma giuridica assunta, devono possedere i requisiti minimi di cui all'art. 66/2 e all'All. II.12 parte V del Codice.
  - b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di gara.
- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100/3 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall' Ente concedente tramite il FVOE.02. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

c) per professionisti singoli o associati, iscrizione presso i competenti ordini professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'operatore economico carica nel FVOE.02 idonea documentazione (originale, copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità) attestante i requisiti previsti in relazione alla propria natura (professionista singolo o associato, società di professionisti, società di ingegneria, ecc.).

### 6.3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) ai sensi dell'art. 40/1 – bis dell'All. II.12 del Codice è richiesta una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e almeno pari al valore stimato per il servizio di progettazione ossia xxxxx *[la norma fa riferimento al fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto, intendendo per appalto quello di affidamento del servizio tecnico]*

La comprova del requisito è fornita, a seconda del requisito posseduto e speso, mediante uno dei seguenti documenti:

-copia della polizza assicurativa ovvero dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante oggetto, copertura e altri dati rilevanti;

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

**NB:** Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti come indicato all'art. 66/2 del Codice.

### 6.3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) ai sensi dell'art. 40/1-bis, secondo periodo, dell'All. II.12 regolare esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della gara, di contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che si quelli privati, di importo complessivo minimo come segue *[secondo G.SE: indicare un valore compreso tra 1 e 2 volte. In ogni caso valutare secondo principi di proporzionalità]*

Categoria e ID opere	Valore Opere	Importo

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio rilevante. Per servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori. Qualora i servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, viene considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 44/3, del Codice e dell'art. 30/5, dell'All. II.12 del Codice, i requisiti di cui si tratta sono posseduti:

-nel caso di imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dal personale interno del Concorrente che esegue i lavori (**staff di progettazione interno**);

- nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, dal **progettista raggruppato** oppure dal progettista **indicato**\*.

\* La mera indicazione di più progettisti non integra l'ipotesi di raggruppamento ex art. 66/1, lett. f), del Codice; pertanto, il Concorrente potrà soddisfare i requisiti di capacità in ordine ai servizi tecnici mediante i requisiti dei singoli progettisti indicati, in maniera cumulativa (Cfr. *Parere MIMS n. 1094/2021*).

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

#### 6.3.3.1 **Composizione del gruppo di lavoro** (*valutare ed eventualmente integrare / adeguare anche sulla base di quanto emerge dalla Proposta, di seguito si è recepita l'indicazione del disciplinare GSE*)

Devono far parte del gruppo di lavoro almeno le seguenti professionalità, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) n. 1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore del gruppo di progettazione iscritto all'Albo degli Ingegneri o all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'ambito di attività di coordinamento/planning/project Manager di impianti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al par. 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- 2) n. 1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- 3) n. 1 progettista termotecnico, in possesso di comprovata esperienza almeno decennale nella progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e trattamento aria in ambito terziario, servizi, ospedaliero (*tratto dal disciplinare GSE, pag. 20*)

- 4) n. 1 Esperto in Gestione Energetica - EGE in possesso di certificazione ai sensi della UNI CEI 11339 in corso di validità.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

**NB:** per l'espletamento del servizio debbono essere indicati i nominativi e la qualifica delle varie figure professionali che vanno a comporre l'ufficio di progettazione. L'indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di offerta possono essere effettuate, solo previa espressa autorizzazione del Concedente, ferme restando le professionalità richieste di seguito indicate.

I concorrenti indicano nella domanda di partecipazione e nel DGUE le informazioni pertinenti.

#### 6.4. **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65/2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale come di seguito indicato, con la precisazione che alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### 6.4.1. **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui di cui al par. 6.1.1. lett. a) (*Registro delle imprese*) deve essere posseduto:

- ✓ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo (per i soggetti tenuti);
- ✓ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica (per i soggetti tenuti).

Il requisito di cui di cui al par. 6.1.1. lett. b) (*qualificazione ESCO*) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/o dal componente del GEIE indicato come mandatario, dal componente dell'aggregazione di rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. c) (*certificazione ESCO UNI CEI 11352*) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/o dal componente del GEIE indicato come mandatario, dal componente dell'aggregazione di rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. d) (*terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/o dal componente del GEIE indicato come mandatario, dal componente dell'aggregazione di rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica *[indicare solo ove previsto]*.

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. e) (*personale addetto alla conduzione degli impianti termici abilitato*) deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/o dal componente del GEIE indicato come mandatario, dal componente dell'aggregazione di rete indicato come mandatario ovvero dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Nel caso di raggruppamento formato da più ESCo, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso *[indicare solo ove previsto]*.

#### **6.4.2. Requisiti di capacità economico finanziaria** *(si possono valutare alternative di attribuzione dei requisiti tra i componenti del raggruppamento purchè proporzionate)*

Il requisito di cui al par. 6.1.2. lett. a) (*fatturato globale*) deve essere soddisfatto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento costituito da più (o costituendo tra più) ESCo, il requisito deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento che rivestono tale qualità nel loro complesso.

#### **6.4.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale** *(idem)*

Il requisito di cui al par. 6.1.3. a), (*servizi EPC*), deve essere posseduto dal soggetto che riveste la qualità di ESCo. Nel caso in cui vi sia un raggruppamento formato da più ESCo, il requisito deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento che rivestono tale qualità nel loro complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

**I requisiti di cui al par. 6.2., previsti per i soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori e con riferimento ad essi**, devono essere posseduti dai componenti del raggruppamento esecutori nel loro complesso e in conformità all'art. 30 dell'All. II.12, restando inteso che l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti per realizzare la percentuale o quota di lavori che si è impegnato a realizzare.

Il requisito di cui al par. 6.2. lett. b) (*in caso di lavori superiori a € 20.658.000*), deve essere soddisfatto dai componenti del raggruppamento nel loro complesso. *\_(adeguare in considerazione di quanto previsto dalla Proposta e adeguare)\_*

**NB.** la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

**NB** Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.4.4 INDICAZIONI PER I PROGETTISTI – INCLUSO GRUPPO DI LAVORO**

I raggruppamenti di cui all'art. 66/1 lett. f) del Codice ovvero i componenti del raggruppamento misto che eseguono la progettazione devono possedere i requisiti di ordine speciale in conformità all'art. 39 dell'All. II.12 (**con riferimento al soggetto che esegue la progettazione**)

E' condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi del citato art. 39.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE di cui all'art. 66/1 ovvero ai componenti di soggetti gruppo misti preposti alla progettazione si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al par. 6.3.1. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove dovuto, deve dunque essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto:

- dai professionisti che partecipano al raggruppamento o soggetto gruppo assimilato;
- da quelli che **nel gruppo di lavoro** di cui al par. 6.3.3.1. sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto dell'appalto,
- da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista/dai professionisti che **nel gruppo di lavoro** incaricato/incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

##### **Requisito di capacità economico finanziaria**

Il requisito di cui al par. 6.3.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisito di capacità tecnico-professionale**

Il requisito di cui al par. 6.3.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

#### **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito di cui di cui al par. 6.1.1. lett. a) (*Registro delle imprese*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui di cui al par. 6.1.1. lett. b) (*qualificazione ESCO*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. c) (*certificazione ESCO UNI CEI 11352*) deve essere posseduto dal Consorzio e da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par. 6.1.1. lett. d) (*terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*) deve essere posseduto dal Consorzio ovvero da consorziati indicati come esecutori;

Il requisito di cui al par 6.1.1. lett. g) (*personale addetto alla conduzione degli impianti termici abilitato*) deve essere posseduto dal Consorzio ovvero da consorziati indicati come esecutori;

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, **limitatamente alle prestazioni differenti dai lavori**, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Relativamente ai lavori, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **6.5.1. INDICAZIONI PER I PROGETTISTI**

##### **Idoneità professionale**

Per i requisiti di cui al par. 6.3.1. vale quanto ivi precisato e indicato nelle pertinenti disposizioni della parte V dell'allegato II.12.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate indicate come esecutrici o dai partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all'art. 38 del citato Allegato.
- Per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato.

Per il gruppo di lavoro vale quanto detto al par. 6.4.4., restando inteso che esso deve essere riferibile al consorzio indicato come esecutore.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria**

I requisiti di cui ai par. 6.3.2. e 6.3.3. ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

L'avvalimento è regolato dagli artt. 193/8 e 104 del Codice.

Per quanto riguarda l'accesso alla Misura, previsto a valle della presente gara, vale quanto previsto dal DM – 9.4.2025 e dalle Regole operative in merito al fatto che possono presentare richiesta di ammissione alla Misura e sottoscrivere la concessione e l'atto d'obbligo ESCo aggiudicatarie che possiedono in proprio la certificazione UNI CEI 11352.

Fermo quanto appena precisato, il concorrente potrà avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di Commercio nonché, per quanto detto, del possesso della sopra citata certificazione UNI CEI 11352.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

Visto, l'articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali: ... *[descrivere i compiti]* sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento (*valutare stante quanto previsto dall'art. 193*)

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, **tramite apposita dichiarazione da allegare**, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **xxx giorni** (indicare un termine "ragionevole" e "proporzionato") decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata

soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dagli artt. 193/3, 188 e 119 del Codice. La volontà di ricorrere al subappalto dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione e/o nel DGUE, con indicazione delle parti che si intendono subappaltare.

Per quanto riguarda l'accesso alla Misura, previsto a valle della presente gara, vale tuttavia quanto previsto dal DM 9.4.2025 e dalle Regole operative in merito al fatto che possono presentare richiesta di ammissione alla Misura e sottoscrivere la concessione e l'atto d'obbligo ESCo aggiudicatarie in possesso di certificazione UNI CEI 11352.

Ciò precisato, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

*Eventualmente integrare con ulteriori prescrizioni ritenute utili in ragione della Proposta.*

## 9. ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE *(adeguare in considerazione della Proposta)*

Fatta eccezione per i servizi tecnici, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale/dei contratti collettivi nazionali indicati al par. 3.4. oppure di un altro contratto/altri contratti che garantisca/garantiscono stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, come previsto dall'art. 11/4 e ss del Codice.

Tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle relative prestazioni, non sussistono le condizioni per l'applicazione del criterio sociale della stabilità occupazionale poiché non è possibile dar luogo a subentro nei confronti di un "cessionario uscente".

*Oppure adeguare in considerazione della specifica situazione (cfr disciplinare GSE, par. 9)*

.....

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile *[la percentuale del 30% è quella prevista dall'art. 1/4 allegato II.3, cui si fa rinvio ai fini della valutazione di sussistenza dei presupposti per stabilire quote diverse di cui al comma 7 dello stesso articolo. Si veda quanto alla motivazione da dare in caso di riduzione quanto precisato nel disciplinare GSE, par. 9]*

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **non** tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza

della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto:

-Per gli operatori designati per l'esecuzione delle prestazioni EPC dovrà risultare l'abilitazione di cui al DM. 22/1/2008, n. 37, vigente, per le seguenti categorie (sulla base delle prestazioni che ciascun operatore dovrà effettivamente eseguire):

- Settore «A» (impianti elettrici);
- Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
- Settore «D» (impianti idrosanitari);
- Settore «E» (impianti gas).

-Per gli operatori economici designati per l'esecuzione delle pertinenti prestazioni dovrà essere attestato

- i. il possesso delle registrazioni e abilitazioni previste dal D.P.R. 146/2018 ovvero
- ii. di avvalersi di personale in possesso delle suddette registrazioni e abilitazioni.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA** *(adeguare se ci sono lotti, si rinvia al riguardare al disciplinare GSE)*

**10.1** Ai sensi dell'art. 193/10 del Codice l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € **xxxxxxxxxx**. *(valutare se sussistono i presupposti per ridurre o incrementare la percentuale come previsto dall'art. 106)*

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di cui al codice IBAN xxxxxxxxx (BIC-SWIFT: xxxxxxxxxx), Banca xxxxxxxxxxxx e dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN). Si applica quanto allo svincolo l'art. 106/10.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

**N.B.:** Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto in affidamento e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o costituenti il riparto di coassicurazione, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per xxx giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; lo stesso, dicasi, anche in caso di coassicurazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; lo stesso, dicasi, anche in caso di coassicurazione. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria, emessa e firmata digitalmente, che sia gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20 % *[valutare la percentuale e inserire quella ritenuta adeguata considerando che il 20% è il massimo]* in caso di possesso della seguente certificazione: ~~xxxxxxxxxx~~ *[valutare quanto indicato nell'All. II.13 e decidere cosa inserire]* Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; lo stesso, dicasi, anche in caso di coassicurazione.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**11. SOPRALLUOGO** *[il disciplinare GSE prevede il sopralluogo come obbligatorio, valutare in considerazione di quanto evincibile anche dalla Proposta e degli stretti termini a disposizione, adeguare a seconda delle determinazioni adottate]*

Il sopralluogo negli immobili di cui all'Elenco e relativi impianti è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ... *[fornire la motivazione]*. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara *[o, in alternativa]* la mancata effettuazione del sopralluogo, non darà diritto a nessuna eccezione o contestazione in fase esecutiva rispetto alla conoscenza dello stato dei luoghi.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ... *[indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma]*. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]*, tramite la Piattaforma alla Sezione ... *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... *[indicare]* giorni di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio. In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. *(N.B.: i sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti).*

**12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € xxxxxx secondo le modalità di cui alla delibera della stessa Autorità 30.12.2024, pubblicata nella G.U. dell'11 aprile 2025, n. 85 *[o successiva e pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/> - /gestione-contributi-gara]*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE.02. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*[In caso più lotti adeguare]*

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA** *(verificare ed eventualmente adeguare)*

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]* a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... *[indicare il numero e l'unità di misura]* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati ... *[indicare i formati dei file che possono essere caricati nella Piattaforma]* offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

#### **13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

*[Facoltativo]* Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel xxx *[la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico]* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. *[La stazione appaltante indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]*

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica** *[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];*

C – **Offerta economica** *[in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].*

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *[eventuale, mediante ... specificare in che modo]*.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, costituiti o costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

*[In alternativa in caso di bilinguismo]*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana *[e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua]*.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si procede con il soccorso istruttorio di cui al par. 14.

L'offerta vincola il concorrente per ... *[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente entro il termine fissato o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo meramente esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- non è sanabile l'omessa indicazione delle modalità con cui l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto delle condizioni di partecipazione ed esecuzione di cui al par. 9 del presente disciplinare;
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **xx** (*non inferiore a 5 e non superiore a 10*) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di xxx gg (*non inferiore a 5 e non superiore a 10*). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** [*verificare, valutare e adeguare*]

**Il concorrente** deve allegare i seguenti documenti e dichiarazioni:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. ricevuta assolvimento imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
3. DGUE in formato elettronico;
4. attestato di sopralluogo [*ove, all'esito delle valutazioni, sia richiesto*];
5. autodichiarazione sul conflitto di interessi (par. 2.1);
6. autodichiarazione antimafia (par. 2.1);
7. autodichiarazione antiriciclaggio (par. 2.1);
8. autodichiarazione titolare effettivo (par. 2.1);
9. autodichiarazione misure restrittive Russia e Bielorussia (par. 2.1);
10. attestazione rispetto DNSH, principi e impegni PNRR (par. 2.1: *cf. sul punto disciplinare GSE*);
11. patto di integrità sottoscritto (par. 2.1);

12. visura camerale aggiornata *[cfr da disciplinare GSE, valutare se chiedere stante la possibilità di acquisizione d'ufficio dei dati]*
13. dichiarazioni e documenti progettisti, incluso gruppo di lavoro (incluso DGUE e domanda di partecipazione per parti di pertinenza, cfr par. 6.3., 6.3.3.1, 15.3);
14. dichiarazioni e documenti per il caso di avvalimento (parr. 7 e 15.5);
15. garanzia provvisoria;
16. garanzia ex art. 193/12 del Codice *(eventuale, valutare)*
17. contributo A.N.AC.;
18. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
19. documentazione per i soggetti ammessi a concordato preventivo di cui al par. 15.4;
20. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46/2, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46/1, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
21. dichiarazione relativa all'accettazione dei CCNL indicati al par. 3.2 o del diverso CCNL applicato, con contestuale dichiarazione di tutele equivalenti ed eventuale documentazione probatoria che, in ogni caso verrà richiesta prima di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11/4 del Codice

**NB:** In caso di RTC/Consorti/Avvalimento/Progettista indicato, la copia del rapporto (punto 20) e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del raggruppamento, dal Consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, dall'eventuale impresa consorziata che presta i requisiti, dall'ausiliaria e dal Progettista indicato, se tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 *(cfr. Parere MIT n. 1366 del 15/06/2022)*. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE EVENTUALE PROCURA ASSOLVIMENTO DEL BOLLO *[valutare, adeguare e/o integrare in sede di predisposizione del documento finale]***

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice. Deve altresì contenere le indicazioni afferenti all'obbligo di costituire la società di scopo e le ulteriori indicazioni richieste a pena di esclusione in merito alla quota di partecipazione in caso di concorrente costituito da più soggetti.

E' redatta secondo il modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente concedente, in aderenza alla Delibera ANAC n. 43 del 24.1.2024, integrato e modificato al fine di rispecchiare quanto previsto dal presente disciplinare *[valutare ed assumere a riferimento il modello di domanda di partecipazione, oltre agli ulteriori modelli, predisposti dal GSE e allegati al disciplinare tipo, con le eventuali integrazioni dovute ad esempio con riferimento alla Società di scopo]*.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nel caso di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, può dichiarare di eseguire le prestazioni in proprio.

***inserire se del caso le dichiarazioni riportate nel modulo di partecipazione oppure predisporre il modulo e richiamarlo (opzione preferibile)***

*Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara*

*– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;*

*– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali);*

*– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;*

***-di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una società di scopo in conformità all'art. 194 del Codice, con capitale sociale xxx e (in caso di partecipazione plurisoggettiva) con quote di partecipazione al capitale sociale ripartite come segue xxx;***

*– di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 [il concorrente in caso di dichiarazione di equivalenza deve fornire tutti gli elementi utili a consentire la verifica da parte dell'Ente concedente...];*

*-di impegnarsi in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare; Oppure in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al...% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni;*

*– di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al par. 9;*

*L'operatore indica:*

*Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;*

*-di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;*

*-di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;*

*- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30. % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata nei precedenti paragrafi ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021]*

*e a quella femminile una quota di 30 % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto-legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;*

*[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;*

*– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; – [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento*

*normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ...] accessibile al seguente link ... [indicare]; – per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,*

*comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; – per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice; – di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.*

*.....inserire eventuali elementi non richiamati*

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs.n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3/4-*quater*, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3/4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65/2, lett. b), c) e d) oppure di cui all'art. 66/1, lett.g) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di idonea procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal dPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00 (una marca a valere per 4 facciate)**, viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice xxxxxxxx e specificando nella causale denominazione, codice fiscale (se presente), estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) *(adeguare in caso di lotti)*

Il concorrente dovrà generare il *e-DGUE Response* in formato .xml a partire dalla *Request* messa a disposizione dall'Ente concedente in documentazione di gara.

L'operatore economico, le imprese ausiliarie e gli altri soggetti tenuti in base al presente disciplinare (es progettisti anche indicati) dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.

Il DGUE dovrà contenere tutte le informazioni richieste dall'Ente concedente e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

**Il *e-DGUE Response .xml*, per le parti pertinenti ed inerenti al proprio ruolo, deve dunque essere presentato e sottoscritto digitalmente:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dai consorziati che prestano i requisiti;
- in caso di avvalimento da ciascun'ausiliaria;
- in caso di progettista "indicato", dal concorrente che esegue i lavori (*in caso di professionista singolo, dal professionista; in caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; in caso di più professionisti, da ciascun professionista*);
- dalle persone fisiche che fanno parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6.3.3.1;
- dal giovane professionista;
- dai progettisti appartenenti allo Staff di progettazione del concorrente che esegue i lavori.

Laddove, nella compilazione del *E-DGUE Response* (sezione – Criteri di selezione), dovesse presentarsi un campo a risposta obbligatoria non confacente al proprio assetto qualificatorio, si chiede di compilare con "non pertinente o altro". Quanto precede al fine di giungere con successo al quadro riepilogativo finale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94/1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Ai sensi dell'art. 94/4 del Codice, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese, altresì, dagli amministratori di quest'ultima.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98/ 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si richiama quanto previsto dall'art. 96 del Codice.

### **15.3. DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE**

Dovranno essere rese nel DGUE, sezioni pertinenti, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in conformità agli artt. 35÷39, *Parte V, dell'allegato II.12 al Codice*), nonché quelle relative al possesso dei requisiti richiesti ai componenti del gruppo di lavoro.

### **15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95/4 e 5, D.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2/1, lett. o) del D.lgs. 14 citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'ausiliario rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) dichiarazione circa il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE.02, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

**Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.**

### **15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero della percentuale di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **16. OFFERTA TECNICA *[adeguare sulla base della Proposta ..]***

E' posta a base di gara la Proposta le cui caratteristiche integrano contenuto minimo delle prestazioni oggetto del PPP in affidamento da garantire, fermo il principio di equivalenza.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità xxx a pena di inammissibilità.

L'Offerta tecnica, ai sensi dell'art. 193/10 del Codice, dovrà specificare le caratteristiche dei servizi energetici integrati e della relativa gestione unitamente alle varianti migliorative al PFTE - Proposta, offerte.

Detta documentazione dovrà essere firmata da tutti i soggetti tenuti in relazione alla forma di partecipazione prescelta e secondo le modalità indicate al par. 15.1.

L'Offerta tecnica dovrà dunque contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti *[quelli di seguito riportati sono meri esempi, occorre valutare/ adeguare/ integrare anche in considerazione dei CAM]:*

**--in relazione agli interventi di efficientamento previsti su edifici/impianti di cui all'Elenco:**

- relazione tecnica che illustri gli interventi di efficientamento energetico proposti, con riferimento al criterio di valutazione n. 1, e relativi sotto criteri....(precisare n. pagine, formato, ecc.)
- elaborati grafici in scala adeguata, atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio di valutazione n. 1, e relativi sotto criteri (precisare n. elaborati e caratteristiche)

**- in relazione al servizio di gestione e manutenzione impiantistica:**

- relazione tecnica che illustri le modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte, con riferimento al criterio di valutazione n. 2, e relativi sotto criteri....(precisare n. pagine, formato, ecc.)
- elaborati grafici in scala adeguata, atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio di valutazione n. 2, e relativi sotto criteri (precisare n. elaborati e caratteristiche)

**-in relazione alle procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di affidamento:**

- relazione tecnica che illustri le modalità di gestione e manutenzione impiantistica proposte, con riferimento al criterio di valutazione n. 3, e relativi sotto criteri....(precisare n. pagine, formato, ecc.)
- elaborati grafici in scala adeguata, atti a illustrare gli aspetti tecnici riferiti al criterio di valutazione n. 2, e relativi sotto criteri (precisare n. elaborati e caratteristiche, se pertinente)

*in relazione alle varianti migliorative proposte:*

- ✓ Relazione tecnica illustrativa ...
- ✓ Elaborati grafici.....
- ✓ Proposte di modifica al PFTE e schema di convenzione parte tecnica (eventuale integrare o modificare)

L'operatore economico (se sussistono le condizioni legittimanti) allega, altresì, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si rammenta che “*Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti*” (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

**-in caso di ricorso all'avvalimento premiale**, ad allegare nell'apposito campo xxx il contratto di avvalimento.

**NB:**

*-Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia prodotta in un archivio in formato .zip, l'operatore dovrà sottoscrivere i*

documenti al suo interno (file .pdf relativi agli elementi di valutazione) e non la cartella compressa; i file .pdf relativi ai criteri di valutazione devono essere sottoscritti digitalmente dall'offerente con le modalità previste dal presente disciplinare.

-Le relazioni ... dovranno essere contenute in un massimo di ....pagine (ovvero ....facciate), obbligatoriamente numerate con numerazione progressiva e univoca e redatte utilizzando un carattere Times New Roman non inferiore a 12 punti. In caso di eventuali facciate elaborate in formato A3 saranno conteggiate come 2 facciate in formato A4. Alla relazione potranno essere eventualmente allegati documenti tecnici, quali data sheet, organigrammi, schemi, diagrammi di flusso o estratti di manuali, relativi a mezzi, ad apparecchiature e/o sistemi per un massimo di .....pagine (ovvero .... facciate), in formato A4 aggiuntivi rispetto alla relazione. L' eventuale dichiarazione di riservatezza esula dal predetto dimensionamento

-Con riferimento alla produzione della documentazione prevista l'operatore economico deve attenersi alle indicazioni ed ai limiti quantitativi sopra indicati. La Commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non prenderà pertanto in considerazione la parte di documentazione prodotta oltre i limiti prescritti.

-Resta inteso che dal contenuto della Busta telematica "B - Offerta Tecnica", non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica "C - Offerta Economica".

**17. OFFERTA ECONOMICA (in assenza di Proposta approvata si è assunto a riferimento il disciplinare GSE, tuttavia occorrerà verificare/valutare/modificare/integrare considerata la Proposta, considerando i pertinenti profili economici incluso il canone ecc)**

E' posta a base di gara la Proposta.

In relazione a detta Proposta i concorrenti sono chiamati a presentare offerta avente i contenuti di cui all'art. 193/10 del Codice.

Per quanto riguarda l'Offerta economica, l'operatore economico inserisce [in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"] la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità xxx [indicare le modalità].

L'Offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

**A. L'Offerta Economica**, redatta preferibilmente secondo il Modello fornito dall'Amministrazione, nella quale dovranno essere indicati:

a.1) **il Valore dell'Investimento**, al netto di I.V.A. proposto dal concorrente (di seguito anche "I").

Questo rappresenta l'ammontare complessivo di risorse che saranno impiegate per la realizzazione dell'intervento di risparmio energetico oggetto dell'Offerta Economica, al fine di incentivare il massimo impiego di risorse messe a disposizione dal Programma di Investimento e l'ottenimento di un'efficienza energetica rilevante.

Si precisa che il Valore dell'Investimento non potrà essere inferiore ad euro ....., oltre IVA e accessori di legge;

a.2) **il Risparmio Energetico Riconosciuto al Concedente** (di seguito anche "REC"), inteso come quota di Risparmio Energetico Garantito immediatamente riconosciuta al Concedente, espressa in termini percentuali con **indicazione fino a 3 (tre) cifre decimali, con riferimento sia alle Parti Private sia alle Parti Comuni così come definite dall'articolo 1 del Capitolato di Gestione di cui alla Proposta e posto a base di gara (valutare, adeguare, correggere se del caso)**

Tale quota non potrà essere inferiore al .....% Ugualmente, il Concessionario non potrà richiedere una quota superiore al .....% del Risparmio Energetico Garantito. Le modalità di calcolo sono indicate nell'Allegato "Determinazione Risparmi e Canone" oggetto della Proposta e allegato al Disciplinare *(come sopra)*;

a.3.) **l'Extra Risparmio Annuo Riconosciuto al Concedente** in caso di superamento del risparmio garantito annuo (di seguito anche "ERR"). Questo rappresenta la quota espressa in termini percentuali, con indicazione fino a 3 (tre) decimali, dell'eventuale Extra Risparmio conseguito che il Concorrente riconoscerà al Concedente. L'ERR potrà variare tra un minimo del 10,000% e un massimo del 33,000% *(idem)*.

Si precisa che il medesimo valore percentuale ERR dichiarato dall'offerente si applica sia agli interventi sulle Parti Comuni e sia agli interventi sulle Parti Private, **così come definite all'articolo 1 del Capitolato di Gestione**

di cui alla Proposta e allegato al presente disciplinare (*adeguare*);

a.4.) **il Ribasso sulla Baseline Manutenzione** (di seguito “RBM”) espresso in percentuale, con indicazione fino a 3 (tre) decimali, sulla Baseline Manutenzione, di cui alla colonna “Baseline Manutenzione” della tabella contenuta nell’Allegato C Baseline Energetica e Monetaria al presente Disciplinare (*adeguare, come sopra*);

a.5.) **il Ribasso sul Listino della Manutenzione Straordinaria extra-canone**, riferito agli interventi di cui all’articolo ..... del Capitolato di Gestione di cui alla Proposta (di seguito “RLMS”) espresso in percentuale con tre decimali sui prezzi contenuti nel prezzario della Regione .....e sul Listino DEI, in vigore al momento della pubblicazione del bando, in conformità al Capitolato di Gestione di cui alla Proposta. Si precisa che il RLMS non potrà in ogni caso essere inferiore al .....%. In caso di ribasso inferiore a tale soglia, verrà attribuito un punteggio pari a zero;

Nell’Offerta Economica, il concorrente dovrà altresì:

- indicare i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 108/8 del Codice;
- manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice;
- contenere una presa d’atto che il contratto è vincolato alla piena attuazione del PEF ed al rispetto dei tempi ivi previsti per la realizzazione dell’investimento nonché l’impegno dell’aggiudicazione al rispetto di tali condizioni;
- dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, i fattori e le condizioni che possono influire sullo svolgimento delle attività, di averle debitamente vagliate ai fini della formulazione dell’offerta e che pertanto la stessa deve intendersi pienamente remunerativa.

**C. il Piano Economico Finanziario (PEF)**, coerente con l’offerta economica formulata, che attesti l’equilibrio economico e finanziario della proposta, per tutto l’arco temporale di durata del rapporto, dimostrando la coerenza e sostenibilità dell’offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione. Detto PEF deve essere corredato di “relazione illustrativa” che illustri e giustifichi tutte le voci economiche in esso presenti e in coerenza con quanto offerto in sede di offerta tecnica anche in relazione alle varianti migliorative offerte [*valutare se inserire*].

**II PEF:**

- ✓ non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della congruità, affidabilità e sostenibilità dell’intervento e dell’offerta proposta.
- ✓ dovrà essere asseverato, ai sensi dell’art. 193 ss. del Codice, da istituto di credito o da società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso o da società di revisione ai sensi della legge 1966/1939;
- ✓ dovrà essere coerente e congruente con le tempistiche degli interventi previste nel cronoprogramma di cui alla Proposta;
- ✓ dovrà dare evidenza delle fonti/impieghi e dei flussi di cassa per ogni commessa oggetto del bando, compresi mezzi propri idonei a coprire la piena copertura del piano di investimenti.

C. computo estimativo dell’opera;

D. quadro economico di progetto;

E. cronoprogramma

F. eventuali varianti modificative allo schema di convenzione a base di gara

**18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

E’ quello dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 193/8 del Codice [*si vedano anche l’art. 174/3, 185/3 e 108 del Codice nonché i CAM*].

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70

Offerta economica	30
TOTALE	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “*Punteggi quantitativi*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**-----Inserire griglia di valutazione adeguandola -----** NB di seguito si riporta quella del disciplinare GSE, con la precisazione che il valore al fondo, ove riferito alla sola offerta tecnica non può essere pari a 100

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Qualità tecnica degli interventi. La valutazione di questo elemento avverrà con riferimento agli interventi sulle strutture esistenti, in particolare sugli involucri e sugli impianti, nonché al ricorso all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.	...	1.1		... [indicare sub-criterio]	...	...	...
			1.2		... [indicare sub-criterio]	...	...	...
2	Modalità di gestione e di manutenzione impiantistica, come risultante dalla relazione, schede di manutenzione e programma di manutenzione	...	2.1		... [indicare sub-criterio]	...	...	....
			2.2		... [indicare sub-criterio]	...	...	...
3	Procedure di controllo delle prestazioni e misura e verifica del risparmio energetico nel periodo di concessione		3.1		... [indicare sub-criterio]			
			3.2		... [indicare sub-criterio]			
	<b>Totale</b>	<b>100</b>						

**NB:** nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante: - deve tenere conto dei criteri premianti indicati nel Decreto CAM EPC del 12 agosto 2024]; - può valorizzare il possesso di un'etichettatura specifica nel rispetto delle condizioni indicate all'allegato II.5 qualora intenda acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo; - individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022 Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e

dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti, inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell'offerta (di cui all'articolo 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, decreto-legge 77/21, per i contratti PNRR e dell'allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice.

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

*[in caso di criteri qualitativi]* A ciascuno dei sub criteri discrezionali cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo xxxx *[scegliere il metodo: es attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la scala di giudizio indicata nella tabella ovvero scegliere altri metodi es confronto a coppie o altro]*:

Voto	Giudizio
0	<b>Insufficiente</b> – la proposta non risulta idonea a garantire quanto richiesto.
0,20	<b>Sufficiente</b> – la proposta risulta sufficiente a garantire quanto richiesto.
0,40	<b>Discreto</b> - la proposta risulta complessivamente più che sufficiente con aspetti positivi.
0,60	<b>Buono</b> - la proposta dimostra un'adeguata rispondenza agli elementi costitutivi di quanto richiesto con aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali.
0,80	<b>Molto Buono</b> – la proposta risponde agli elementi costitutivi di quanto richiesto con aspetti positivi elevati.
1	<b>Eccellente</b> – la proposta risponde pienamente agli elementi costitutivi di quanto richiesto.

***[in alternativa usare la scala di giudizio indicata nel disciplinare GSE a pag. 53 che ripartisce in modo diverso i giudizi (es 0,20 = pessimo; 0,40 = insufficiente ecc***

*[in caso di criteri quantitativi]* A ciascuno degli elementi quantitativi **xxx** il punteggio è attribuito un punteggio nella colonna Q della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo xxxx *[indicare il metodo prescelto es: interpolazione lineare, metodo bilineare....ecc]*.

*[in caso di criteri tabellari]* A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare**, il relativo punteggio è assegnato nella colonna T della tabella, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto.

Non sono previste soglie di sbarramento *[valutare se inserire soglie di sbarramento]*.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

#### **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

*[o in alternativa]*

#### **Formula “bilineare”**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left( \frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[ \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{soglia}$  = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$  oppure  $0,85$  oppure  $0,90$  [indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

*[o in alternativa]*

#### **Formula “quadratica”**

$$C_i = \left( \frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{max}$  = ribasso percentuale più conveniente

$\alpha$  = coefficiente tale per cui  $0 < \alpha < 1$

NB La formula bilineare viene normalmente utilizzata per scongiurare il rischio di ribassi eccessivi. Nel caso di ribassi tutti concentrati intorno alla media si potrebbe determinare un premio eccessivo per il ribasso maggiore, con un risultato opposto rispetto a quello desiderato con l'utilizzo della formula bilineare. La stazione appaltante dovrebbe valutare ciò nella predisposizione della documentazione di gara, favorendo per quei possibili casi formule alternative, quali la formula quadratica con un coefficiente a [o in alternativa] Formula "... [Riportare la formula non lineare/ indipendente prescelta].

NB Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti, la stazione appaltante può calcolare il punteggio dell'offerta economica sul ribasso medio complessivo o sui singoli ribassi. Le due opzioni non sono equivalenti e conducono a risultati differenti. Il ribasso medio permette di premiare l'offerta complessivamente più conveniente per la stazione appaltante, il ribasso sulle singole voci può permettere di avere una quotazione dei singoli beni o servizi (che potrebbe essere utile, ad esempio per la richiesta di servizi supplementari), ma rischia di distorcere l'esito della gara, ad esempio perché si valuta eccessivamente il punteggio ottenuto per un'offerta "marginale".

#### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo ..... [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P<sub>i</sub> = punteggio del concorrente i-esimo

C<sub>xi</sub> = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P<sub>x</sub> = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato ... [indicare il metodo di calcolo prescelto].

**[Facoltativo: I riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

**[Facoltativo: II riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

#### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è

composta da un numero dispari pari a n. xxx membri *[da 3 a 5]*, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP/ **Responsabile di fase** si può avvalere della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il **giorno xx/xx/xxx alle ore xxx**, salvo diverse comunicazioni al riguardo.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di gara, a tale scopo nominato, procede:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**Inversione procedimentale:** xxx si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria *[in caso si scelga subito l'inversione procedimentale, modificare l'ordine dei paragrafi, cfr disciplinare GSE]*.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

*[Eliminare questo articolo se si ricorre all'inversione procedimentale]*

Il/la ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al par.14;
- d) redigere apposito verbale.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

**22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE** *(NB: il presente disciplinare fa seguire la valutazione di sostenibilità economico finanziaria, sempre dovuta, all'assegnazione dei punteggi economici e alla individuazione della graduatoria. Ciò in quanto l'art. 193 del Codice nulla dice. Tuttavia si potrebbe procedere in analogia a quanto previsto dall'art. 185/5 per le concessioni, che prevede la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF sia fatta dalla Commissione prima dell'assegnazione del punteggio economico. Se si opta per questa soluzione occorre modificare in coerenza il presente paragrafo e quello successivo)*

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. *[Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice]* ... procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

*[In alternativa in caso di inversione procedimentale]*

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

*[Facoltativo: in caso di riparametrazione]*

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4 *(eventuale)*.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi [adeguare];

### **23. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

La valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l'analisi delle risultanze del PEF e della "relazione illustrativa" presentato dal concorrente.

Si procede a verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta.

Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile.

È facoltà dell'Ente concedente procedere contemporaneamente alla verifica di sostenibilità delle offerte posizionate utilmente in graduatoria.

Il RUP si avvale della commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell'offerta complessivamente intesa del concorrente.

Sono richieste per iscritto al concorrente spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta che necessitino di chiarimenti. A tal fine, è assegnato un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP e la commissione esaminano in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritengano non sufficienti ad escludere l'insostenibilità, possono chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con il PEF e con le eventuali spiegazioni risultino, sono state ritenute nel complesso, inaffidabili.

In sede di verifica di sostenibilità e in ogni caso prima di procedere all'affidamento viene effettuata (in caso di indicazione di CCNL diversi da quelli indicati dall'Ente concedente) la verifica di dichiarazione di equivalenza eventualmente inoltrata dal concorrente in conformità a quanto previsto dall' art. 11/4 del Codice e dall'All. 01, nonché la verifica di attendibilità degli impegni assunti in ottemperanza a quanto previsto dal par. 9. Il concorrente sarà tenuto a inoltrare la documentazione integrativa eventualmente richiesta a tal fine dal RUP a sostegno di quanto dichiarato.

#### **24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

L'Ente concedente ai sensi dell'art. 193/1 lett. b) del Codice nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta e per cui si è accertata la sostenibilità economica e finanziaria (inclusa, ove dovuta la verifica di equivalenza di tutele e di attendibilità degli impegni assunti in ottemperanza a quanto previsto al par. 9).

Ai sensi dell'art. 193/12 se il Proponente non risulta aggiudicatario può esercitare il diritto di prelazione di cui al citato comma 12, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta, come indicato in premessa, pari ad € xxxxxxxx, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Se il Proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del primo, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5 per cento dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo dell'art. 193/10.

Qualora nessuna offerta risulti sostenibile, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

**L'aggiudicatario si obbliga a presentare istanza al GSE per l'ammissione alla Misura secondo le Regole operative.**

**In caso di esito negativo xxx si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e, ove del caso, anche degli atti di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta [clausola da valutare, rivedere, e ponderare in sede di predisposizione del disciplinare finale].**

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18/2, del Codice. Ai sensi dell'art. 17/8 l'esecuzione può essere iniziata prima della stipula.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 193/15 e 117 del Codice.

**Ai sensi dell'art. 193/15 del Codice dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.8.2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro xxx giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dal contratto, ne comporta la risoluzione di diritto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE** *(verificare e adeguare)*

Si richiede in ogni caso all'Aggiudicatario di provvedere alla rendicontazione dei lavori in conformità a quanto prescritto nell'ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità del Codice degli Appalti. In aggiunta, ai fini della rendicontazione delle spese per accedere ai fondi della misura PNRR M7-I.17 dovrà sottoscrivere congiuntamente al RUP (Responsabile Unico del Progetto) un'autodichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 denominata "Certificazione Esecuzione Lavori" in cui associa ogni lavorazione effettuata allo specifico intervento di efficientamento coperto con i fondi della misura PNRR M7-I.17.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO** *(verificare e adeguare)*

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel dPR 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice Etico di xxxxxxxx Ente concedente, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente: xxxx

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di .....

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di .....rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. xxxx membri *(cfr il numero di componenti compreso tra 3 e 5 va stabilito in considerazione di quanto stabilito dall' art. 1/1 dell'All. V.2).*

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** *(adeguare)*

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ad xxxxxxxx, quale Titolare del Trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Finalità del trattamento** *(adeguare)*

I dati forniti vengono acquisiti da xxxx per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della concessione nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica e dalla normativa antimafia (D.lgs. 159/2011).

Si precisa che:

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici (Es: ANAC. o altra pubblica Autorità ai fini dell'espletamento delle attività di loro competenza).

### **Natura del conferimento**

Il concorrente è tenuto a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Inoltre, il trattamento di tali dati si basa sull'art. 6 lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento. Per quanto riguarda il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 del Regolamento viene effettuato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di xxxx che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici dell'Ente concedente che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Ente concedente in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. 36/2023 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC o altra pubblica Autorità ai fini dell'espletamento delle attività di loro competenza.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dall'Ente concedente o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, il concorrente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di .... anni ....., tranne per eventuali contenziosi che potrebbero modificare i tempi. In tali casi i dati saranno conservati fino al termine del contenzioso. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio, statistici o archivistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento e del d.lgs. n. 196/2003

### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Ente concedente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è xxxxx. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ....., che è possibile contattare per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a xxxxx – xxx;
- inviando una e-mail all'indirizzo xxxx
- inviando un messaggio di posta certificata all'indirizzo PEC xxxxx

Acquisite le sopra indicate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

I dati personali del legale rappresentante saranno utilizzati esclusivamente per la gestione amministrativa del contratto stesso.

## **IL RUP**

**xxxxxx**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa)*